



Città di Jesolo

REGOLAMENTO
**BONUS COMUNALE
NUOVI NATI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 30.7.2026

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	3
Art. 1. Principi e finalità del regolamento.....	3
Art. 2. Oggetto del regolamento.	3
CAPO II BENEFICIARI E MODALITA' DI ACCESSO.	4
Art. 3. Beneficiari.	4
Art. 4. Requisiti di accesso al beneficio.....	4
Art. 5. Circostanze speciali.	5
Art. 6. Iter della procedura.....	5
Art. 7. Avvio della procedura e determinazione del bonus.....	5
Art. 8. Presentazione della domanda.....	5
Art. 9. Istruttoria e concessione.	5
Art. 10. Modalità di erogazione.	5
Art. 11. Cumulabilità.	6
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI.	7
Art. 12. Controlli.....	7
Art. 13. Trattamento dei dati personali	7
Art. 14. Norma di rinvio.	7
Art. 15. Entrata in vigore.	7

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.

Art. 1. Principi e finalità del regolamento.

1. Il Comune, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali.
2. Finalità del presente regolamento è la promozione di forme di sostegno e supporto alla natalità destinate alle famiglie residenti sul territorio comunale, riconoscendo alla natalità un valore fondante della comunità locale.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione e dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 7, comma 1 lettera a), dello statuto comunale.

Art. 2. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di erogazione di un contributo economico una tantum, denominato "Bonus comunale nuovi nati", a favore delle famiglie residenti nel comune di Jesolo in occasione della nascita o dell'ingresso di minori nel nucleo familiare.
2. L'evento generativo del diritto è pertanto la nascita, l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore.
3. Il bonus è in ogni caso subordinato allo stanziamento delle risorse economiche nel bilancio di previsione dell'Ente, e alla approvazione della delibera di giunta di cui all'articolo 7 del presente regolamento, che avvia la procedura.

CAPO II BENEFICIARI E MODALITA' DI ACCESSO.

Art. 3. Beneficiari.

1. Possono beneficiare del contributo i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, residenti nel comune di Jesolo, di minori:
 - a. nati;
 - b. adottati;
 - c. affidati in via preadottiva;in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Con riferimento alle richieste a seguito di adozioni o affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni alla data di presentazione della domanda.
3. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/amministratore di sostegno, fermo restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.
Alla domanda va allegata dichiarazione del genitore/tutore/amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto del minore/tutelato/amministrato.
4. Il beneficio spetta per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, indipendentemente dal numero di figli già presenti nel nucleo familiare.
5. In caso di parto plurimo, adozione o affidamento preadottivo contestuale di più minori, il contributo è riconosciuto per ciascun minore.

Art. 4. Requisiti di accesso al beneficio.

1. Per poter accedere al contributo, sia il genitore, sia il minore per il quale si chiede il bonus, devono risultare iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Jesolo al momento della presentazione della domanda e al momento dell'evento nascita o ingresso in famiglia.
In quest'ultimo caso viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui all'art. 22, comma 6, della L. 4 maggio 1983, n. 184.
2. Costituiscono, inoltre, ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio:
 - a. nel caso di cittadinanza straniera non comunitaria, il possesso di regolare titolo di soggiorno;
 - b. la convivenza del minore con il genitore richiedente;
 - c. l'assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune relative a tributi, canoni o altre entrate comunali di qualunque tipo, salvo rateizzazioni regolarmente in corso.Il Comune si riserva di riconoscere il contributo, ma di non erogarlo, quale forma di compensazione legale rispetto al debito del cittadino.
Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda, in capo ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 5. Circostanze speciali.

1. Sono ammesse domande per eventi nascita seguiti da decesso del minore nel corso della medesima annualità di riferimento del bando, o per nati morti, sempre che si siano confermati i requisiti previsti dall'avviso.

Art. 6. Iter della procedura.

1. Ai fini della erogazione del bonus, è stabilita la seguente procedura:
 - a. delibera di giunta comunale di determinazione del bonus, così come previsto all'art. 7 del presente regolamento;
 - b. determina dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico, così come previsto all'art. 8 del presente regolamento;
 - c. attività istruttoria e concessione del contributo, così come previsto all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7. Avvio della procedura e determinazione del bonus.

1. L'attivazione della procedura relativa alla concessione del bonus è subordinata all'approvazione di una delibera giuntale, di norma annuale, con cui vengono stabiliti:
 - a. l'importo del bonus, in relazione alle disponibilità del bilancio di previsione;
 - b. la modalità di erogazione fra quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c. le modalità e i termini di presentazione delle istanze dei cittadini.

Art. 8. Presentazione della domanda.

1. Il dirigente a cui è ricondotta la responsabilità del procedimento, successivamente alla delibera di cui all'articolo 7, approva il conseguente avviso pubblico, e stabilisce la documentazione che dovrà essere presentata dal cittadino che richiede il contributo.
2. L'ufficio comunale competente rende disponibile un apposito portale per la trasmissione delle domande on-line direttamente dal sito istituzionale del comune di Jesolo.
L'accesso è consentito utilizzando la propria identità digitale SPID, CIE o CNS.
3. Il Comune assicura apposito supporto alla trasmissione della domanda on-line per chi non dispone di adeguata attrezzatura e/o conoscenza informatica.

Art. 9. Istruttoria e concessione.

1. L'ufficio competente verifica la completezza e la sussistenza dei requisiti, esegue le istruttorie e i relativi controlli.
2. Il bonus è concesso con emanazione di apposito provvedimento dirigenziale entro il termine del procedimento stabilito nell'avviso pubblico.

Art. 10. Modalità di erogazione.

1. Il bonus viene erogato in unica soluzione mediante accredito su rapporti di conto corrente dotati di IBAN; deve sussistere coincidenza tra il richiedente e l'intestatario del conto (è ammessa la cointestazione).
2. La giunta comunale, in sede di delibera di cui all'articolo 7 del presente regolamento, potrà stabilire che, in luogo del versamento in denaro, siano previste altre modalità di erogazione, quali, a titolo esemplificativo, erogazioni di buoni spesa o rimborso di spese sostenute per l'acquisto di prodotti della prima infanzia presso esercizi commerciali siti nel territorio comunale

Art. 11. Cumulabilità.

1. Il bonus è cumulabile con ogni altro beneficio previsto a favore della natalità e della genitorialità, e per il sostegno al reddito delle famiglie.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 12. Controlli.

1. Il comune di Jesolo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e alla luce delle proprie regolamentazioni interne, procederà con il controllo delle istanze presentate.
Verranno svolti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.
2. Il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del richiedente e si procederà con la segnalazione all'autorità competente.
3. Le autocertificazioni non veritiere integrano reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 13. Trattamento dei dati personali

1. Il comune di Jesolo è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/279 e del D.lgs. 196/2003.
Il Titolare tratta i dati identificativi comunicati per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.
I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
2. Il conferimento dei dati previsti è obbligatorio; in assenza è preclusa la possibilità di dar corso al procedimento.
3. Tutti i dati comunicati dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dell'intervento economico di cui al presente regolamento.

Art. 14. Norma di rinvio.

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative in vigore.

Art. 15. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.